



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2014/00225 del 11/11/2014

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI DICHIOTTO E DI ABBANDONO DI BOTTIGLIE E CONTENITORI DI BEVANDE IN AMBITO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il consumo di alcol tra i minori è un fenomeno in crescita, così come rilevato dalle forze dell'ordine, dagli Enti e dalle agenzie preposte alla rilevazione dell'alcolismo;
- Che l'assunzione di alcol da parte dei giovani e giovanissimi rimane il principale fattore di rischio di invalidità e di morte da incidenti stradali;
- Che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Che correlato ad esso si assiste ad un fenomeno di degrado degli ambienti e degli arredi urbani attraverso l'abbandono dei contenitori delle bevande alcoliche, siano essi in vetro intero o frantumati con pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO:

- Che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;
- Che i gravi problemi di ordine sanitario e sociale riconducibili all'alcolismo in età giovanile comporta la necessità di intervenire per cercare di limitare e contenere il fenomeno tra i giovani e i giovanissimi che frequentano assiduamente alcuni pubblici esercizi del territorio comunale o che sono soliti acquistare bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi di vicinato;
- Che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare e di relazione, serena;
- Che le norme vigenti vietano (art. 689 c.p.) la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;
- Che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. Balduzzi, il *Ministero dell'Interno*, sollecitato da un quesito specifico, con un parere del 30 gennaio 2013 ha fornito la propria interpretazione estensiva del termine "vendita", che comprende altresì la somministrazione, configurando, in definitiva, con la nuova disciplina il divieto non solo di vendita, ma altresì di somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, aumentando così il limite dei 16 anni già previsto dall'art.689 del codice penale, e che tale parere è stato ribadito anche dal *Ministero dello Sviluppo economico* con propria risoluzione n.18728 del 4 febbraio 2013;
- Che il legislatore con l'introduzione dell'art. 186- bis del Codice della Strada ha introdotto importanti modifiche finalizzate a contenere il consumo di alcol per i minori di anni 21, per i neopatentati e per chi esercita l'attività professionale di

- trasporto e a vietarlo per i minori di anni 18 nel momento in cui esercitano la guida, a testimonianza dell'attenzione al problema dell'abuso di alcol tra i giovani;
- Che spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale scadimento dei comportamenti urbani e delle relazioni sociali;
 - che questo fenomeno aberrante si tramuta sovente, all'interno dei gruppi giovanili, in schiamazzi, risse ed alterchi che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano oltremodo molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici e delle adiacenti residenze private, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;
 - Che tali episodi, oltre a determinare una situazione di invivibilità, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono poter godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della propria comunità e con evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno;
 - Che le numerose segnalazioni di cittadini, le cui residenze sono adiacenti i luoghi di somministrazione di bevande alcoliche, denunciano ripetuti ed intollerabili comportamenti, da parte dei clienti dei locali pubblici, di atti di minzioni in strada, a danno dei muri e dei cancelli delle loro abitazioni;
 - Che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;
 - Che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata ad atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione verso ignari passanti;

RINVENUTE sufficienti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcol e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale;

RITENUTO di dover comunque garantire ai titolari degli esercizi pubblici la possibilità di poter effettuare, ove presenti concessioni di occupazioni o aree pertinenti i locali, la normale miscita delle bevande in bicchieri e bottiglie di vetro o qualsivoglia altro materiale, all'esterno dei locali di somministrazione, sottraendo tale modalità di somministrazione dal contesto del presente provvedimento;

VALUTATO come opportuno, ai fini di un recepimento consapevole ed informato del presente provvedimento, far precedere la sua attuazione da adeguata campagna di informazione, nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, ovvero, in special modo, verso quei settori giovanili direttamente interessati dalle presenti prescrizioni;

VISTI:

- L'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.";
- L'art. 14-ter della L. n.125/2001, introdotto dal comma 3-bis dell'art.7 del D.L. 13.09.2012, N.158 (Decreto Balduzzi) convertito con L. n.189/2012 "Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori"
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
- L'art. 689 del Codice Penale;
- Il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;
- L'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- L'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- L'art. 13 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30;
- L'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;
- L'art.20 della legge 24/11/1981, n.689;
- L'art.22, c.2 del D.Lgs,114/1998;
- L'art. 2 lett. b) ed e) del DM del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici;

ORDINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. E' vietato vendere per asporto, cedere a qualsivoglia titolo, anche gratuito, o somministrare, bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di anni 18 – il divieto comprende anche la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici.
3. E' vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsivoglia titolo di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici, o aperti al pubblico.
4. E' vietato a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici.
5. E' fatto divieto assoluto di abbandono sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, lattine e contenitori di bevande di plastica, di carta, pet e similari, da parte di chiunque.
6. Le violazioni di cui al punto 2. sono sanzionate con il pagamento in misura ridotta pari ad €.500,00 senza pregiudizio per l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi.
7. Le violazioni di cui ai punti 3,4,5 sono sanzionate con il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 200,00.
8. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 legge 689/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell' art. 20, comma 3, della legge 689/81. Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.
9. In caso l'esercente di un esercizio commerciale o pubblico esercizio, o artigiano, reiteri la violazione della presente ordinanza, il Sindaco potrà disporre la chiusura temporanea dell'attività.

Si dispone:

- Per la comunicazione della presente Ordinanza, in via preventiva, al Signor Prefetto della Provincia di Cremona;
- Per la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
- Che l'Ordinanza sarà vigente ed interamente applicabile dopo il decorso dei 15 giorni di pubblicazione, e resterà in vigore sino alla sua espressa revoca.

Si dispone che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di farlo osservare in ottemperanza all'art. 54 c.9 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L. 12.11.2010, n.187, convertito in legge dall'art.1 c.1 della Legge 17.12.2010, n.127

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.


Ricorso al TAR di Cremona, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.

Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dr. Giuliano Semeraro.

18/11/2014

IL SINDACO
dott.ssa Stefania Bonaldi



www.AlboPretorioOnline.it 19/11/14